



## **I.I.S. "G. SALVEMINI – E. F. DUCA D'AOSTA"**

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482  
[www.polotecnico.gov.it](http://www.polotecnico.gov.it) e-mail: [fiis013003@istruzione.it](mailto:fiis013003@istruzione.it) / [info@polotecnico.gov.it](mailto:info@polotecnico.gov.it)  
*pec: [fiis013003@pec.istruzione.it](mailto:fiis013003@pec.istruzione.it)*

**Allegato n. 5 al bando di gara per la concessione del servizio di distribuzione bevande calde, fredde e snack tramite distributori automatici**

**CAPITOLATO DI GARA per l’Affidamento della gestione del servizio di distribuzione bevande calde, fredde e snack tramite distributori automatici interno dell’istituto statale di istruzione superiore “SALVEMINI-DUCA D’AOSTA” di Firenze per un periodo di durata triennale.**

### **Art. 1 – Oggetto dell’affidamento**

L’affidamento ha per oggetto tutte le prestazioni relative alla gestione del servizio **di distribuzione bevande calde, fredde e snack tramite distributori automatici** da erogare all’interno dei locali dell’I.I.S. “Salvemini-Duca D’Aosta “ di Firenze.

### **Art. 2 – Tipologia di servizio**

Il gestore assumerà la gestione del servizio **di distribuzione bevande calde, fredde e snack tramite distributori automatici** all’interno dell’I.I.S. “Salvemini-Duca D’Aosta” di Firenze assumendosi nei confronti della Città Metropolitana di Firenze tutti gli oneri economici relativi alla concessione.

L’espletamento del servizio non dovrà turbare il regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività.

### **Art. 3 – Durata dell’affidamento e inizio attività**

A seguito dell’aggiudicazione della gestione del servizio **di distribuzione bevande calde, fredde e snack tramite distributori automatici** sarà stipulato, oltre all’atto di concessione con la Città Metropolitana di Firenze, un contratto per la gestione del servizio di distribuzione bevande calde, fredde e snack tramite distributori automatici con l’I.I.S. “Salvemini-Duca D’Aosta” conformemente a quanto indicato nel presente capitolato e negli allegati all’Avviso Pubblico.

Il contratto avrà durata triennale e scadrà senza che debba essere notificato; l’aggiudicatario dovrà garantire l’inizio del servizio **di distribuzione bevande calde, fredde e snack tramite distributori automatici** dalla stipula del contratto.

Non sarà ammesso alcun tacito rinnovo del contratto come previsto dalla L. 62/2005, art. 23 e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta, preavviso diffida o costituzione in mora da parte dell’I.I.S.

“Salvemini-Duca D’Aosta”, in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza naturale del triennio.

Qualora accadesse che, concluso il periodo di affidamento di cui al presente capitolato, l’Amministrazione non riuscisse ad aggiudicare in tempo utile il nuovo affidamento, il gestore dovrà continuare l’erogazione dei servizi fino all’affidamento al nuovo aggiudicatario agli stessi prezzi, patti e condizioni, e comunque non oltre centottanta giorni solari e nel rispetto delle norme in materia di proroga dei contratti vigenti tempo per tempo.

Al fine di garantire la continuità del servizio, il concessionario deve assicurare che in caso di malattia o grave impedimento comprovato, sarà sostituito da soggetto idoneo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente atto. Il concessionario rimarrà sempre e comunque unico responsabile nei confronti della Città Metropolitana e dell’I.I.S. “Salvemini-Duca D’Aosta” anche in caso di inadempienze del sostituto.

In caso di morte del concessionario, l’I.I.S. “Salvemini-Duca D’Aosta”, dopo l’acquisizione del parere vincolante della Città Metropolitana di Firenze, ha facoltà di consentire che gli eredi subentrino nella concessione per tutta la durata stabilita, ovvero di revocare la concessione.

#### **Art. 4 – Soggetti beneficiari dei servizi, dimensione presunta dell’utenza**

I servizi di cui sopra potranno essere erogati a tutti gli studenti, ai docenti, al personale ATA, ai genitori, ai partecipanti ai corsi e convegni organizzati dall’Istituto, ai commissari d’esame e comunque da tutti gli ospiti dell’I.I.S. “Salvemini-Duca D’Aosta” a qualsiasi titolo presenti.

Il Concessionario dovrà vigilare affinché l’accesso al servizio **di distribuzione bevande calde, fredde e snack tramite distributori automatici** sia riservato agli utenti come sopra determinato.

Il potenziale bacino d’utenza del servizio **di distribuzione bevande calde, fredde e snack tramite distributori automatici** è pari a **circa 650 studenti e circa 83 unità di personale (ovvero l’equivalente degli studenti, dei docenti e del personale ATA, nell’a.s. 2017/18).**

La fruizione del servizio è del tutto libera e pertanto il gestore non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche, anche di natura economica, del contratto per l’eventuale mancata frequenza al servizio **di distribuzione bevande calde, fredde e snack tramite distributori automatici** utenti.

#### **Art. 5 – Corrispettivi per la prestazione dei servizi**

I corrispettivi per i servizi di cui all’Art. 2 rimarranno a totale ed esclusivo carico dei soggetti beneficiari, con conseguente esonero per l’I.I.S. “Salvemini-Duca D’Aosta” da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

I corrispettivi di cui sopra verranno versati dal gestore alla Città Metropolitana di Firenze dietro rilascio di regolare documento fiscale, secondo le norme in vigore.

#### **Art. 6 – Listino e Revisione periodica dei prezzi**

I prodotti, con le marche indicate, e i prezzi delle consumazioni sono vincolati all'offerta presentata dalla ditta nell'offerta economica di cui all'Allegato 4 dell'Avviso Pubblico; il listino prezzi, dovrà essere esposto in modo visibile. L'aggiudicatario potrà mettere in vendita ulteriori prodotti non indicati nel listino, ma solo dopo che questi siano stati concordati con il Dirigente Scolastico il quale sottoporrà i nuovi prodotti all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi durante il primo anno di affidamento del servizio.

Successivamente, con validità a partire dall'inizio del secondo anno, i prezzi potranno essere oggetto di aggiornamento nella misura dello 0,75% dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai impiegati.

L'aggiudicatario è tenuto ad emettere lo scontrino fiscale per la vendita dei prodotti.

#### **Art. 7 – Divieto di cessione del contratto e di subappalto dei servizi – Esecuzione lavori**

Il contratto non può essere ceduto né i servizi oggetto dell'affidamento di cui al presente Capitolato possono essere subappaltati a terzi a pena di nullità, e risarcimento di ogni eventuale consequenziale danno. Il gestore non potrà cedere o subaffittare, né potrà adibire i locali destinati al servizio del Bar per un uso diverso da quello contrattuale.

Tutti gli eventuali lavori resi necessari per l'insediamento del gestore subentrante nel caso non venga trovato un accordo con l'attuale gestore per la cessione degli arredi, attrezzature, macchinari, banco bar e delle apparecchiature in generale, saranno a carico del nuovo gestore previo autorizzazione dei lavori, eventualmente da eseguire, della Città Metropolitana di Firenze.

#### **Art. 8 – Messa a disposizione delle aree sulle quali saranno collocati i distributori automatici -**

##### **Canone di concessione e rimborso spese**

Per l'espletamento del servizio di distribuzione bevande calde, fredde e snack tramite distributori automatici l'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta" mette a disposizione del gestore apposite aree ubicate all'interno dell'Istituto, come da planimetrie allegare al presente capitolato.

Le aree che accoglieranno i distributori automatici potranno essere oggetto di sopralluogo, da parte delle ditte concorrenti; del sopralluogo verrà redatto un verbale, che dovrà essere allegato all'offerta.

Si riporta in calce il facsimile del verbale di sopralluogo.

La partecipazione al bando di gara determina l'automatico riconoscimento dell'idoneità dei locali e delle aree che accoglieranno i distributori automatici.

Gli obblighi del concessionario sono indicati nella bozza dell'Atto di concessione e nel Regolamento per la concessione dei locali per servizi **di distribuzione bevande calde, fredde e snack tramite distributori automatici** negli istituti scolastici della Città Metropolitana di Firenze relativa alla procedura di gara e reperibili sul sito web della Città Metropolitana di Firenze all'indirizzo: [www.cittametropolitana.fi.it](http://www.cittametropolitana.fi.it).

Per quanto concerne l'onerosità da corrispondere alla Città Metropolitana di Firenze, detto ente a seguito di sopralluogo ha evidenziato che le superfici occupate dai distributori sono molto modeste e che la determinazione dei rimborsi delle spese energetiche necessita un notevole impegno da parte degli uffici competenti sia per il controllo delle letture da effettuare in loco nonché per il calcolo dei rimborsi delle spese energetiche sulla base di costi unitari dell'energia elettrica che variano nel tempo. Sulla base delle considerazioni sopra riportate il canone di concessione degli spazi per i distributori automatici ed in base ai parametri comunicati dopo sopralluogo dalla Città Metropolitana, è stato stimato come segue:

- **€ 60,00/anno per i distributori automatici aventi una superficie a terra inferiore a 0,5 mq;**
- **€ 80,00/anno per i distributori automatici con ingombro superiore a 0,5 mq;**

Per quanto riguarda invece i consumi si fa riferimento ai rimborsi forfetari delle utenze stabiliti nella delibera del G.P. n. 4 del 11/01/2011, ovvero:

- **€ 60,00/mese per i distributori di bevande calde;**
- **€ 30,00/mese per distributori di bevande fredde e alimenti refrigerati.**

L'aggiudicatario dovrà, prima di avviare il servizio **di distribuzione bevande calde, fredde e snack tramite distributori automatici** di, sottoscrivere l'atto di concessione con la Città Metropolitana di Firenze.

Il mancato pagamento dei suddetti costi determinerà la risoluzione del contratto che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione.

#### **Art. 9 – Obblighi del concessionario .**

Il Concessionario si obbliga a condurre l'esercizio con proprietà e decoro e secondo le disposizioni che l'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta" prescriverà e senza interruzioni del servizio che deve essere sempre assicurato.

Il Concessionario deve assicurare il servizio con gestione a proprio rischio e responsabilità, in forma organizzata ed autonoma di mezzi, attrezzature e personale secondo quanto prescritto dal presente capitolato e dalla vigente normativa in materia.

Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e dovrà essere eseguito a regola d'arte sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di

esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste, delle garanzie igienico sanitarie nonché delle garanzie sulla continuità del servizio.

La tutela dei consumatori dovrà essere assicurata in applicazione della normativa vigente con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti.

Al fine di ottemperare a quanto sopra, il gestore si obbliga a:

- Fornire attrezzature, macchinari, necessarie alla somministrazione, conservazione, gestione dei prodotti alimentari e di bevande, che dovranno essere obbligatoriamente conformi alle vigenti normative e ottemperare ai requisiti di igiene e prevenzione infortuni.
- Fornire e stoccare le derrate alimentari
- Fornire tutti i materiali di consumo occorrenti per l'espletamento del servizio.
- Conservare la massima cura ed igiene dei distributori automatici ivi compresa la pulizia, sanificazione e disinfestazione interna ed esterna e periodica .
- Curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchinette distributrici e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, sostenendo a proprio carico tutte le spese che afferiscano a tali incombenze.
- L'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta" e la Città Metropolitana di Firenze sono esonerati da ogni responsabilità per l'uso improprio, danneggiamenti, furti alle macchinette distributrici.
- Essere in possesso dell'autorizzazione per l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande previste dall'articolo 3 della legge 25/8/1991 n. 287 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività.
- Tutte le spese necessarie per l'ottenimento delle predette autorizzazioni restano a carico esclusivo del gestore
- Applicare la normativa HACCP e assumersi le relative responsabilità. Essere in regola con il Regolamento Comunale di Igiene in materia di alimenti e bevande vigente rispondendo direttamente di qualsiasi contravvenzione al citato regolamento, nonché dei danni alle persone o alle cose comunque procurati nello svolgimento del servizio di ristoro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Istituto.

#### **Art. 10 – Coperture Assicurative**

Il gestore è tenuto a osservare tutte le disposizioni generali della Città Metropolitana di Firenze e dell'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta" assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative ai servizi oggetto del presente Capitolato e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque dovessero derivare in conseguenza dei servizi ad essa affidati.

A tal fine il Gestore, prima dell'inizio dell'affidamento, deve stipulare presso primarie Compagnie di Assicurazione e successivamente far pervenire all'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta", copia conforme, unitamente alla quietanza di pagamento dell'ultimo premio, delle seguenti polizze nelle quali **la Città Metropolitana di Firenze e l'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta"** devono essere espressamente considerati come terzi:

**Responsabilità Civile Verso Terzi,**

**la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi che il concessionario è tenuto a stipulare dovrà avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.**

**Art. 11– Personale**

Qualora il gestore si avvalga di proprio personale dovrà garantire che lo stesso sia qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali con particolare riferimento all'art. 5 del D.Lgs.114 del 31/3/98.

Il personale dovrà essere in linea con la normativa attualmente vigente in tema di diritto del lavoro e il gestore dovrà

- ➔ farsi carico degli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi conseguenti all'assunzione di eventuali collaboratori, secondo gli accordi sindacali di categoria, nonché degli oneri fiscali per lo svolgimento dell'attività di vendita facendosi, quindi, carico senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto scolastico di ogni indennizzo, di ogni responsabilità inerente e conseguente.
- ➔ osservare le norme legislative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operatori contro gli infortuni;
- ➔ rispettare e far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori la normativa, in vigore o che verrà emanata, concernente la conduzione e l'igiene dei pubblici esercizi.
- ➔ curare che il personale e collaboratori si comportino con la più assoluta urbanità nell'espletamento dei servizi, nonché si presentino costantemente nello stato di più assoluta pulizia. Il Concessionario si impegna a richiamare e, se del caso sostituire il personale che non mantenesse una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Dirigente dell'Istituto al riguardo saranno impegnative per il Concessionario.

**Ogni addetto in servizio dovrà essere munito delle autorizzazioni sanitarie previste.**

**Art. 12– Rapporti con l' I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta"**

Il dirigente scolastico, in prima persona o tramite propri delegati, potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la rescissione del contratto.

Il dirigente scolastico si riserva inoltre la facoltà di richiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione. Il Referente dell'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta" per gli aspetti gestionali dei servizi in affidamento è il DSGA.

### **Art. 13 – Generi alimentari somministrati**

Il gestore si obbliga ad assicurare la disponibilità e le marche dei generi offerti ed elencati nell'allegato 4 dell'Avviso Pubblico.

Il caffè utilizzato dovrà essere esclusivamente di prima scelta.

Le miscele dovranno contenere almeno l'80% di arabica.

L'approvvigionamento dei generi alimentari somministrati dal servizio **di distribuzione bevande calde, fredde e snack tramite distributori automatici** nonché la loro idonea conservazione è di esclusiva responsabilità del gestore.

E' fatto assoluto divieto di mantenere all'interno dei distributori automatici prodotti scaduti, avariati o contenuti in confezioni rovinare.

E' vietata la vendita o comunque la distribuzione di bevande alcoliche e superalcoliche, sia agli studenti che al personale e a qualsiasi altro utente autorizzato ad accedere ai locali dell'Istituto.

### **Art. 14 – Variazioni per sospensione del servizio e lavori straordinari**

Il Concessionario non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta per eventuali sospensioni del servizio, dovute ad interventi straordinari (lavori di manutenzione, sospensione delle attività didattiche, ecc.).

### **Art. 15 – Controlli**

L'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta" potrà effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, a propria discrezione e con le modalità che riterrà più opportune, controlli qualitativi/quantitativi sulle prestazioni contrattuali aventi per oggetto (a titolo esemplificativo):

- condizioni di pulizia dei distributori automatici utilizzati;
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- qualità dei prodotti forniti;
- controllo delle quantità prescritte;
- modalità di svolgimento del servizio;
- rispetto in materia di igiene degli alimenti previste dal D. Lgs. 155/97;
- modalità di conservazioni degli alimenti;
- controllo date di scadenza dei prodotti;

- controllo del comportamento verso gli utenti;
- rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato.

Gli organi Amministrativi della Città Metropolitana di Firenze o dell'Istituto potranno effettuare in qualunque momento ispezioni amministrative e/o tecniche, avvalendosi di funzionari all'uopo incaricati per la verifica del rispetto delle condizioni previste dalla concessione.

Qualora a seguito delle suddette verifiche dovessero emergere irregolarità o conclusioni negative, l'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta" si riserva di adottare i provvedimenti del caso previsti dall'articolo successivo.

#### **Art. 16 – Inadempienze, clausole risolutive e penalità**

Qualora il servizio reso dal soggetto aggiudicatario risultasse inadeguato, l'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta" formulerà i propri rilievi scritti, la cui mancata ottemperanza potrà determinare l'avvio di una procedura per la risoluzione del contratto per inadempienza ai sensi del codice civile.

#### **La Ditta entro 10 giorni, potrà fornire le controdeduzioni.**

Le prestazioni e/o le modalità di adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione contrattuale, sono così individuate:

- Qualità del servizio non conforme a quanto prescritto dal presente capitolato;
- Qualità degli alimenti distribuiti e qualità delle prestazioni;
- Rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio;
- Irregolarità a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione;
- Qualità e stato di conservazione delle merci;
- Igiene generale dei locali, delle attrezzature e del personale addetto;
- Corretto stato e uso dei locali, attrezzature e arredi;
- Rispetto delle norme di sicurezza;
- Impiego del personale non corrispondente a quanto prescritto dal Capitolato;
- Interruzione, anche saltuaria, del servizio da parte del gestore;
- Abbandono del servizio;
- Reiterate lamentele da parte dei consumatori sulla qualità e genuinità dei prodotti;
- Cessione di contratto o di subappalto;
- Cambio di destinazione d'uso dei locali;
- Casi di grave intossicazione alimentare

Nelle ipotesi prescritte nel presente articolo, a giudizio inappellabile dell'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta" il gestore sarà tenuto al pagamento di € 50,00 per ogni inadempimento o giorno di interruzione del servizio da elevare ad € 100,00 in caso di recidiva. Qualora le stesse determinino la risoluzione del contratto per inadempimento - risoluzione da notificare a mezzo di raccomandata - è



fatto obbligo da parte della Ditta il risarcimento degli eventuali danni subiti derivanti dal ricorso ad altro soggetto fornitore del servizio e l'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta" si riserva di incamerare il deposito cauzionale e/o di revocare la concessione che può essere altresì revocata anche nel caso di mancato o tardivo o anche parziale pagamento di quanto pattuito a qualsiasi titolo dal contratto.

In caso di risoluzione tutti gli arredi, attrezzature, apparecchiature, prodotti e qualsiasi altro bene di proprietà del gestore, dovranno essere rimossi nei tempi indicati perentoriamente dall'istituto. Nel caso il gestore non ottemperi nei tempi indicati, l'I.I.S. provvederà direttamente addebitando la spesa al gestore che sarà tenuto inoltre al pagamento di € 50,00 per ogni giorno di ritardo oltre a quello indicato come ultimo dall'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta" senza pregiudizio dell'eventuale richiesta di maggior danni

L'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta" ha facoltà di esercitare i diritti indicati senza aver prima intimato o costituito in mora il Concessionario e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta aggiudicataria rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.

#### **Art. 17– Esonero responsabilità dell'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta"**

L'Istituto "Salvemini-Duca D'Aosta" è esonerato da responsabilità nei casi di interruzione del servizio di ristoro per scioperi, assenze alunni ecc. o deficienze del servizio per cause indipendenti dalla sua volontà. Nessun diritto potrà inoltre essere accampato dal concessionario in caso di furto di generi alimentari o di altro tipo, rimanendo a suo totale carico tale rischio.

#### **Art. 18 – Garanzie per l'Amministrazione scolastica**

L'Istituto "Salvemini-Duca D'Aosta" verrà in ogni caso ritenuta indenne da ogni e qualsiasi danno dovesse verificarsi nei locali gestiti dalla Ditta aggiudicataria da chiunque questi siano patiti.

L'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta" dovrà essere, inoltre, rilevato indenne da ogni e qualsiasi danno subito da qualunque soggetto in occasione della somministrazione dei cibi e/o bevande da parte della Ditta aggiudicatrice.

#### **Art. 19 – Spese contrattuali**

Fanno carico alla Ditta aggiudicatrice tutte le spese inerenti la stipula del contratto di gestione. (Tasse di bollo, registrazione contratto, ecc.).

A carico della Ditta sono, altresì, le spese conseguenti o comunque connesse alla procedura di controllo e quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei prodotti alimentari, in caso di soccombenza.

#### **Art. 20 – Disposizioni finali**

Per tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine all'appalto del servizio e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti è competente il Foro di Firenze.

In caso di difformità tra le norme del capitolato e quelle degli atti del procedimento, si applica la norma più favorevole all'Amministrazione.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nelle prescrizioni contrattuali, l'esecuzione del servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile.

**Si allegano le planimetrie** di cui all'Art. 8 del presente capitolato.

Firenze, lì \_\_\_\_\_

Legale rappresentante della Ditta

Il Dirigente Scolastico

Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Prot.

Firenze,

**Oggetto:** Sopralluogo per l'affidamento della gestione del servizio **di distribuzione bevande calde, fredde e snack tramite distributori automatici** all'interno dell'I.I.S. « SALVEMINI-DUCA D'AOSTA » via Giusti, 27 , Firenze di durata triennale.

### VERBALE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nella sua qualità  
di \_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

Documento di riconoscimento \_\_\_\_\_ Validità fino al \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ /P.IVA \_\_\_\_\_

ai fini della partecipazione della gara in oggetto

### DICHIARA

- 1) di aver preso visione dei locali dell'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta" presso i quali dovrà essere svolto il servizio **di distribuzione bevande calde, fredde e snack tramite distributori automatici** in oggetto alla presenza della \_\_\_\_\_ dell'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta" di Firenze;
- 2) che il sopralluogo effettuato ha consentito la rilevazione di tutti i dati necessari ad una corretta formulazione dell'offerta;
- 3) che i locali sono ritenuti idonei allo svolgimento dell'attività ed esenta la Città Metropolitana di Firenze ovvero l'.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta" da eventuali responsabilità per il possibile diniego da parte delle Autorità preposte al rilascio delle necessarie autorizzazioni/concessioni amministrative comunque necessarie per lo svolgimento dell'attività;

Firenze, lì \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante della Società o suo delegato Per l'I.I.S. "Salvemini-Duca D'Aosta"

di Firenze

\_\_\_\_\_

Si allega alla presente: - Copia del documento di identità del rappresentate legale della ditta, o da suo delegato, che ha effettuato il sopralluogo - Copia della eventuale procura e/o delega.